

N. 00300/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00421/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 421 del 2009, proposto da:
Antonio Sorbo, Marcello Cuzzone, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Giammaria, con
domicilio eletto presso Carmen Di Iorio in Campobasso, via Monte Santo 2;

contro

Amministrazione Provinciale di Isernia in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli
avv. Salvatore Azzolini, Vincenzo Colalillo, Gemma Bontempo, con domicilio eletto presso
Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43;

nei confronti di

Luigi Mazzuto, Gino Taccone, Angelo Iapaolo, Francesco Del Basso, Florindo Di Lucente,
Domenico Izzi, Alessandro Arcaro, Clementino Pallante, Andrea Di Lucente;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto presidenziale n. 3 dell'8.7.09 prot. 17096 (nomina della Giunta Provinciale), della
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 10.7.09 (comunicazione nomina componenti
Giunta Provinciale) e del Decreto Presidenziale n. 6 del 30.07.09 - prot. 18740 (conferimento
delega agli assessori), nonchè di ogni atto connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Isernia in Pers. del Leg. Rappres. P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto i consiglieri provinciali di sesso maschile che hanno proposto il gravame non appaiono legittimati a dolersi della violazione delle norme previste a tutela della rappresentanza femminile in seno agli organi collegiali della Provincia di Isernia.

Rilevato, in particolare, che la legittimazione ad agire in giudizio in qualità di consiglieri deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui venga in rilievo un'istanza di tutela dello ius ad officium.

Rilevato inoltre che deve del pari escludersi la legittimazione dei ricorrenti in qualità di cittadini elettori non essendo prevista in subjecta materia un'azione popolare.

Rilevato infine che, per le medesime ragioni, non appare sussistere neppure l'interesse all'impugnativa atteso che in ipotesi di accoglimento del gravame i ricorrenti, consiglieri ed elettori di sesso maschile, non potrebbero trarne alcuna concreta utilità giuridica essendo loro preclusa la possibilità di aspirare a nomine riservate a soggetti di sesso femminile.

P.Q.M.

Respinge la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2009

IL SEGRETARIO